CAMERA DEI DEPUTATI N. 1766-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARTINO EDOARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 ottobre 1964 (*Stampato n. 617*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(JERVOLINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 ottobre 1964

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con Scambio di Note e Memorandum concluso a Roma il 20 giugno 1963

Presentata alla Presidenza il 10 febbraio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Ghana, concluso dai governi dei due paesi il 20 giugno 1963 a Roma, rientra nel quadro della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1964, e con disposizioni appropriate che disciplinano l'istituzione e l'esercizio di servizi aerei regolari fra i rispettivi territori delle parti contraenti e al di là di essi.

Ciascuno dei due Stati può designare una sola impresa per l'esercizio dei servizi con-

venuti, e tale impresa godrà del diritto di sorvolare senza scalo il territorio dell'altra parte contraente, di fare scalo nel detto territorio per scopi non di traffico, di fare scalo nel medesimo territorio a certi punti specificati di una determinata rotta, allo scopo di sbarcare e imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

La rotta operabile, in entrambe le direzioni, dell'impresa designata dal Governo italiano contempla:

Punti in Italia – Lagos, Accra, senza diritto di traffico tra Lagos-Accra e viceversa.

La rotta operabile, in entrambe le direzioni, dell'impresa designata dal governo del Ghana prevede:

Punti nel Ghana – Roma.

È stabilito che un punto possa essere omesso su uno o su tutti i voli.

L'Accordo contiene alcune clausole di garanzia in base alle quali ognuna delle parti contraenti potrà eventualmente esser tenuta a fornire all'altra parte la prova sodisfacente che è in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'esercizio del traffico aereo, nonché la dimostrazione valida che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa designata sono nelle mani della parte contraente che ha designato l'impresa medesima o dei suoi cittadini.

Perché l'impresa così designata ed autorizzata possa esercitare i servizi convenuti è per altro anche necessario che le due parti si accordino sulle tariffe da applicare in una con i relativi tassi delle commissioni di agenzia. Queste tariffe dovranno essere stabilite in misura ragionevole prendendo in debita considerazione tutti i fattori principali, vale a dire: costo di esercizio, ragionevole profitto, *standards* di velocità e di *confort*, tariffe applicate da altre imprese sulla rotta operabile o su parte di essa.

È previsto che, nell'esercizio dei servizi convenuti, le due imprese godano di possibilità eque e pari e che ognuna di esse tenga doveroso conto degli interessi dell'altra in modo da non interferire indebitamente sui servizi che questa esercisce sull'intera rotta o su parte della medesima.

Sono, infine, conformi alle norme contenute in atti del genere, le altre clausole dell'Accordo; quelle, cioè, relative alla capacità di sodisfare le esigenze attuali e prevedibili di trasporto passeggeri, merci e posta; alla sospensione o revoca di diritti o privilegi; alle consultazioni tra le imprese e le autorità aeronautiche delle due parti contraenti; alla esenzione dai dazi doganali e da altri gravami e tasse per gli aeromobili utilizzati dalle imprese designate nonché per i carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste e le dotazioni normali di bordo; allo scambio di dati, notizie e statistiche al fine di migliorare i servizi convenuti; alla soluzione delle controversie; alla modifica e denuncia dell'Accordo.

Concludendo, onorevoli Colleghi, le norme convenute tra le parti contraenti appaiono idonee a promuovere l'effettivo sviluppo del trasporto aereo fra i due paesi e – per quanto riguarda l'Italia – l'espansione della nostra aviazione commerciale nell'Africa a sud del Sahara.

Il vostro relatore vi propone, pertanto, di voler autorizzare la ratifica dell'Accordo.

MARTINO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con Scambio di Note e *Memorandum*, concluso a Roma il 20 giugno 1963.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.